

Edizione di sabato 30 settembre 2017

ISTITUTI DEFLATTIVI

Liti pendenti: la determinazione degli importi dovuti

di Raffaele Pellino

IVA

Il trasporto "a cura o a nome del cedente" nella triangolazione nazionale

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Per il carburante agricolo obbligo di comodato in forma scritta

di Luigi Scappini

CONTABILITÀ

In scadenza la richiesta del rimborso dell'Iva assolta in Paesi Ue

di Viviana Grippo

ENTI NON COMMERCIALI

Regime 398: ambito soggettivo e soglia ricavi

di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Liti pendenti: la determinazione degli importi dovuti

di Raffaele Pellino

Scade **lunedì** prossimo il termine per aderire alla **definizione delle liti fiscali pendenti**. Pare utile, quindi, evidenziare i chiarimenti forniti dalla [circolare 23/E/2017](#) su alcune questioni che risultavano ancora dubbie.

Una importante precisazione è stata fornita in merito alla **determinazione degli importi dovuti**: non era chiaro, infatti, se lo scomputo degli importi “versati” da quelli “dovuti” per la rottamazione dovesse avvenire “titolo per titolo” o “forfetariamente”. Coerentemente al dettato normativo ([articolo 11, comma 7, del D.L. 50/2017](#)) nonché al precedente documento di prassi ([circolare 22/E/2017](#) in cui è stato chiarito che non è richiesta alcuna specificazione relativamente al titolo o all’imputazione delle somme da scomputare), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non occorre prevedere distinzioni tra le somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi. In particolare, **una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l’importo “netto” dovuto deve essere ripartito tra i vari codici tributo** (istituiti con la [risoluzione 108/E/2017](#)) in “proporzione” ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.

Al fine di meglio chiarire tale aspetto la [circolare 23/E/2017](#) propone la seguente esemplificazione.

Si ipotizzi un atto di accertamento per il quale risultino i seguenti importi in contestazione:

Irpef + interessi	€ 150.000
Addizionale regionale + interessi	€ 4.000
Irap + interessi	€ 12.000
Addizionale comunale + interessi	€ 1.000

L’importo “lordo” dovuto è, dunque, pari a **€ 167.000**.

Si ipotizzi, altresì, che la somma degli importi versati in pendenza di giudizio e di quelli inerenti alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione sia pari a € 48.000.

In tale situazione, l’importo “netto” dovuto è pari a € 119.000, vale a dire alla differenza tra l’importo lordo dovuto e il totale delle somme versate in pendenza di giudizio e dovute per effetto della definizione agevolata dei carichi (€ 167.000 – € 48.000 = € 119.000).

Tale importo “netto” (€ 119.000) dovrà essere suddiviso tra i codici tributo in “proporzione” alla percentuale con cui ciascuno degli importi in contestazione incide sul totale dell’importo “lordo” dovuto.

Ne consegue che:

Imposta	% totale dovuto	Versamento	Codice tributo
Irpef + interessi	89,82%	106.885,80 (89,82% di € 119.000)	8122
Add. regionale + interessi	2,39%	2.844,10 (2,39% di € 119.000)	8124
Irap + interessi	7,19%	8.556,10 (7,19% di € 119.000)	
Add. comunale + interessi	0,6%	714,00 (0,6% di € 119.000)	8126

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato il **calcolo degli interessi**; si tratta di uno degli aspetti più delicati della definizione e quanto mai complesso nelle sue diverse casistiche.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo Nel caso si proceda alla definizione di un atto che **non contiene la quantificazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo** (avvisi di accertamento emessi in vigore della formulazione dell'[articolo 20 del D.P.R. 602/1973](#) valida fino al 1° luglio 1999), **occorre comunque procedere al calcolo** (secondo le modalità e i tassi vigenti *ratione temporis*) **degli stessi**, tenendo conto che devono essere calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto (ai sensi dell’[articolo 11 del D.L. 50/2017](#)).

Pertanto, qualora si renda applicabile la “vecchia” formulazione del citato articolo 20 che prevedeva l’applicazione degli interessi per “semestri interi”, nel caso in cui al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto il semestre non si sia ancora compiuto, **gli interessi sono comunque dovuti fino a tale giorno** e devono essere calcolati moltiplicando il tasso giornaliero per il numero di giorni del semestre incompiuto.

Interessi da sospensione della riscossione Gli importi iscritti a ruolo a titolo di “*interessi di sospensione*” (ex [articolo 39 del D.P.R. 602/1973](#)), qualora pagati, sono scomputabili dalle somme da versare a seguito della definizione agevolata.

Sul punto, come già indicato dalla [circolare 22/E/2017](#), dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo “provvisorio” per tributi, sanzioni, interessi, indennità di mora nonché gli interessi per dilazione di pagamento. **Possono essere scomputati in sostanza tutti gli importi già pagati in esecuzione dell’atto impugnato.**



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

IVA

Il trasporto “a cura o a nome del cedente” nella triangolazione nazionale

di Marco Peirolo

Le **triangolazioni nazionali**, cioè quelle caratterizzate dalla presenza di due soggetti (primo cedente e promotore della triangolazione) identificati in Italia, mentre il terzo soggetto (secondo cessionario) è identificato in altro Paese UE o in un Paese extra-UE, sono disciplinate, a seconda del Paese di destinazione finale dei beni:

- dall'[**articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. 633/1972**](#), se i beni sono destinati in un Paese extra-UE;
- dagli [**articoli 41, comma 1, lett. a\)**](#), e [**58, comma 1, del D.L. 331/1993**](#), se i beni sono destinati in altro Paese UE.

Nello specifico, l'[**articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. 633/1972**](#) dispone che costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili IVA, "le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, **a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari**". La stessa previsione è contenuta nell'[**articolo 58, comma 1, del D.L. 331/1993**](#), in base al quale il regime di non imponibilità previsto, per le cessioni intracomunitarie di beni, dall'[**articolo 41**](#) dello stesso decreto si applica alle "cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro **a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi**".

In pratica, la triangolazione nazionale, indipendentemente dal Paese di destinazione finale dei beni (Paese extra-UE o altro Paese UE), si verifica quando la cessione, anche tramite un commissionario, è eseguita dal cedente con trasporto/spedizione dei beni nel Paese del cessionario finale su incarico del cessionario italiano o del suo commissionario. A fronte, pertanto, di un **unico trasferimento fisico dei beni** (dal primo cedente italiano al cessionario finale comunitario o extracomunitario), si verifica un **duplicato trasferimento di proprietà**, ossia dal primo cedente al promotore della triangolazione e da quest'ultimo al proprio cliente.

Tenuto conto che, ai fini della non imponibilità della cessione interna, le disposizioni richiamate richiedono che i beni siano trasportati/spediti nel Paese di destinazione "a cura a nome del cedente", occorre innanzi tutto ricordare che l'[**articolo 13, comma 1, della L. 413/1991**](#), con **norma di interpretazione autentica**, ha stabilito che, ai fini della detassazione, **non conta** che la fattura relativa alla spedizione o al trasporto dei beni all'estero sia **emessa**

nei confronti del primo cedente o del cessionario nazionale.

L'Amministrazione finanziaria, con un "approccio formalistico", ha costantemente affermato che i beni oggetto di esportazione si presumono consumati in Italia se il promotore della triangolazione ne acquisisce la disponibilità prima dell'invio all'estero. È stato, infatti, precisato che il contratto di trasporto o di spedizione deve essere **stipulato dal primo cedente** ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 115/2011](#) e [R.M. 51/E/1995](#)), ma più recentemente è stato chiarito che l'operazione beneficia della non imponibilità anche nel caso in cui il promotore della triangolazione stipuli il contratto **su mandato ed in nome del primo cedente**; in questo caso, infatti, il promotore agisce quale mero intermediario del primo cedente, senza mai avere la disponibilità dei beni, ove al vettore sia affidato l'incarico di ritirare la merce presso il primo cedente e di consegnarla al destinatario finale non residente ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 35/2010](#)).

La giurisprudenza è pervenuta ad una diversa conclusione, **privilegiando l'aspetto sostanziale dell'operazione in triangolazione.**

Con un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha affermato che, affinché un'operazione triangolare possa qualificarsi come cessione non imponibile, l'espressione letterale "a cura" del cedente va interpretata in relazione allo scopo della norma, che è quello di **evitare operazioni fraudolente**, quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente (al di fuori, cioè, di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di inviare i beni in altro Stato membro o al di fuori dell'Unione europea.

Pertanto, non è necessario che il trasporto/spedizione avvenga in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, **fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale**, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come **cessione nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario residente all'estero** ([Cass. n. 14405/2014](#); [Cass. n. 23735/2013](#); [Cass. n. 13331/2013](#); [Cass. n. 14186/2013](#); [Cass. n. 6898/2011](#); [Cass. n. 24964/2010](#); [Cass. n. 4098/2000](#)).

Anche gli arresti della giurisprudenza della Corte di giustizia riconoscono il trattamento di non imponibilità della cessione interna **a prescindere dal soggetto che abbia la disponibilità dei beni durante il trasporto/spedizione** a destinazione del cliente finale non residente ([causa C-587/10](#), VSTR; [causa C-430/09](#), Euro Tyre Holding; [causa C-245/04](#), EMAG Handel Eder).

In conclusione, occorre sottolineare che, nonostante la posizione "liberista" della giurisprudenza interna e unionale, gli Uffici **continuano ad adottare l'interpretazione più restrittiva** fondata sul dato letterale della norma, per cui – al fine di evitare possibili contestazioni in sede di controllo – è opportuno che gli operatori si **adeguino** alle indicazioni della prassi amministrativa.

Si richiama, al riguardo, la risposta resa dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte ad una istanza di interpello del 7 agosto 2013, secondo cui, *“nonostante numerosi interventi di giurisprudenza abbiano affermato che ai fini della non imponibilità di un’operazione triangolare sia sufficiente provare che la stessa fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto ad un acquirente residente all'estero, l’Amministrazione finanziaria non ha mutato l’orientamento espresso con la Risoluzione n. 35/2010 citata (...)”*.

Il comportamento tenuto dai soggetti della triangolazione, dunque, non sembra essere in linea con il disposto normativo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, ai sensi del quale il beneficio della non imponibilità è subordinato alla circostanza che i beni siano spediti o trasportati “a cura o a nome del cedente”, né con i principi espressi dalla Risoluzione n. 35/E del 2010.

Pertanto si ritiene che nella fattispecie in esame la cessione interna dei beni tra il fornitore A e il cessionario B non rientri nel regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972”.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Per il carburante agricolo obbligo di comodato in forma scritta

di Luigi Scappini

Il **settore agricolo**, come noto, fruisce di un indubbio **sistema impositivo di favore** rispetto all'imprenditore commerciale a cui si affiancano **ulteriori norme agevolative**, frutto tutte di una concezione dell'agricoltura quale settore che necessita di un **sostegno** in ragione, sia della minor redditività rispetto agli altri, sia della particolarità consistente nel soggiacere a fattori esogeni quali la **variabile metereologica** su cui l'imprenditore non può incidere.

In tale contesto si innestano anche le previsioni contenute nel **D.M. 454/2001**, disciplinante l'applicazione delle **accise sui carburanti con aliquote ridotte** in riferimento alla **benzina** e agli **oli da gas utilizzati** per lo svolgimento delle **attività** indicate nel punto 5 della Tabella A, **con l'impiego delle macchine** adibite a **lavori agricoli**.

I **soggetti** che possono fruire dell'agevolazione sono:

- **imprenditori agricoli** iscritti nel Registro imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
- **cooperative**, iscritte nel Registro imprese, costituite tra imprenditori agricoli e aventi lo scopo di svolgere in comune le attività agricole;
- **aziende agricole** delle istituzioni pubbliche;
- **consorzi di bonifica e di irrigazione**;
- **imprese agromeccaniche** iscritte nel Registro imprese.

Per quanto riguarda i **primi 3** soggetti, la norma specifica che le **attività** che possono fruire dell'agevolazione sono esclusivamente quelle contemplate dall'attuale **articolo 32, Tuir** e quindi i lavori agricoli, orticoli, di allevamento, la silvicoltura e piscicoltura e la florovivaistica.

Le **macchine** per le quali deve essere destinato il gasolio agricolo sono quelle previste dall'**articolo 57** del **codice della strada**, gli **impianti** e le **attrezzature** destinate a essere impiegate nelle **attività agricole e forestali**, le **macchine** per la **prima trasformazione** dei **prodotti agricoli** e gli **impianti di riscaldamento** delle **serre** e dei locali adibiti ad attività di produzione.

La norma **esclude** espressamente i **ciclomotori**, i **motoveicoli**, gli **autoveicoli** e le macchine operatrici e precisa come parimenti esclusi sono i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole.

Inoltre, per quanto attiene le **macchine agricole**, il gasolio agevolato compete solamente a

condizione che le macchine agricole abbiano una **potenza** del motore **non superiore a 40 CV** e non siano adibite a lavori per conto terzi (sono escluse da tale limitazione le mietitrebbie).

L'agevolazione, per espressa previsione normativa, compete per le lavorazioni effettuate, sia su **terreni di proprietà**, sia su terreni **condotti in affitto**, nel qual caso, l'[**articolo 2, comma 9, D.M. 454/2001**](#) prevede **l'obbligo di allegazione**, in sede di **domanda**, della **documentazione** comprovante la **conduzione**.

Con la **circolare 2/D/1095** del 19 marzo **2003**, l'Agenzia delle Dogane ha, inoltre, **esteso** l'agevolazione alle lavorazioni su **terreni condotti in comodato**.

In particolare, con tale documento di prassi, l'Agenzia delle Dogane, estendendo la fruizione delle accise ridotte anche per le attività svolte su terreni condotti a titolo di comodato, aveva avuto modo di precisare come in tal caso i soggetti devono allegare alla richiesta annuale **copia della documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato** o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente. La documentazione deve “*contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato nonché degli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario*”.

Tale impostazione è posta a tutela dell'**interesse fiscale** a fronte di un utilizzo distorto e irregolare dell'aliquota ridotta, ragion per cui si rende necessario, in sede di concessione del trattamento di favore, essere a conoscenza, sia del soggetto avente il titolo, sia dell'effettivo possesso e utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. E proprio quest'ultima affermazione, che lasciva spazio anche a una redazione in forma non scritta, ha portato l'Agenzia delle Dogane, con la recente **Nota n. 104162/RU** del **15 settembre 2017** a tornare sul tema precisando come, ai fini dell'agevolazione relativa al carburante, il **contratto di comodato** deve essere redatto in **forma scritta** ed essere sottoposto a **registrazione**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

In scadenza la richiesta del rimborso dell'Iva assolta in Paesi Ue

di Viviana Grippo

Come ogni anno il 30 settembre – quindi per quest’anno il termine slitta al **2 ottobre** – scade il termine per richiedere da parte delle aziende il **rimborso dell’Iva assolta in altri Stati membri della Comunità**. Ci riferiamo al disposto della [Direttiva 2008/9/UE](#) e dell’[articolo 38-bis.1 D.P.R. 633/1972](#) che, unitamente al correlato provvedimento direttoriale datato 1° aprile 2010, hanno stabilito le **regole** da seguire per vedersi rimborsata l’Iva versata in altri Paesi Ue.

La **procedura** ha natura esclusivamente **telematica** ed è attivabile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso; la data ultima per la richiesta corrisponde al 30 settembre (pertanto, al 2/10/2017 si chiuderà il canale di rimborso relativo al 2016).

L’**istanza** va presentata distintamente per ogni periodo di imposta all’Agenzia delle Entrate, questa provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di **cause ostative** l’ufficio delle Entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Contabilmente occorrerà agire come segue.

Dapprima si rileverà l’acquisto da parte del contribuente del bene o del servizio frutto nello Stato membro, registrando, come di usuale, il debito verso il fornitore ed il costo, ma sostituendo all’Erario un credito verso lo Stato Ue.

Diversi	a Debiti verso Fornitori esteri
Costi per allestimento fiere	
Credito verso Stato estero	

Il conto Credito verso Stato estero accoglierà l'importo relativo all'Iva. Successivamente si dovrà eseguire il pagamento del debito verso il fornitore versando in tale circostanza anche l'Iva estera:

Debiti verso Fornitori esteri a Banca c/c

Al ricevimento del rimborso da parte dello Stato estero si provvederà a stornare il credito:

Banca c/c a Credito verso Stato estero

The advertisement features a blue header bar with the text "Master di specializzazione". Below it, the main title "IVA NAZIONALE ED ESTERA" is displayed in large, bold, blue capital letters. Underneath the title, a blue link reads "Scopri le sedi in programmazione >". The background of the ad is white with abstract blue and grey geometric shapes.

ENTI NON COMMERCIALI

Regime 398: ambito soggettivo e soglia ricavi

di Dottryna



La disciplina del regime contabile forfettario definito “regime 398” è contenuta nella Legge 398/1991 rubricato “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*No profit*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa di definire l’ambito soggettivo e il limite dei proventi del regime.

Il **regime contabile forfettario** previsto dalla **L. 398/1991** era in origine rivolto agli **enti associativi di tipo sportivo dilettantistico**, per poi essere successivamente **esteso anche ad altre realtà** che di seguito andremo ad elencare.

Accanto, quindi, ai **due tradizionali regimi contabili** (e cioè contabilità ordinaria e semplificata) previsti per i soggetti commerciali, i soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della norma potranno, in relazione alle attività commerciali svolte, optare per la **determinazione della base imponibile Ires, dell'Irap e Iva secondo le logiche forfettarie** previste dal regime in commento.

In particolare, i soggetti destinatari del regime sono:

- associazioni sportive dilettantistiche ([articolo 2, comma 5, L. 398/1991](#));
- associazioni senza fine di lucro ed associazioni pro-loco ([L. 417/1991](#));
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro ([articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#));
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro ([articolo 2, comma 31, L. 350/2003](#)).

Per poter accedere al **regime 398**, è necessario che il contribuente abbia conseguito o intenda conseguire **proventi commerciali in misura non superiore ad una determinata soglia**.

Attualmente tale soglia è fissata in **euro 400.000**.

La norma affronta solo il caso nel quale il contribuente interessato all'applicazione del regime abbia già avuto un **precedente periodo d'imposta**, ma non quello del contribuente che decide per l'applicazione di tale regime **fin dall'inizio della propria attività**.

Solo in via interpretativa l'Agenzia delle Entrate ha risolto la questione precisando che, alle **associazioni di nuova costituzione** che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è applicabile il **criterio proporzionale** richiamato nell'**allegato E, punto 1, del D.M. 18 maggio 1995** e ribadito dall'Agenzia nella [**risoluzione AdE 63/E/2006**](#).

Secondo tale documento “*le associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni della Legge n. 398 del 1991 devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro (400.000 euro), al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni*”.

Seminario di specializzazione

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO

Scopri le sedi in programmazione >

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la presentazione del piano fiscale statunitense riaccende l'entusiasmo per il *reflation trade*

- **Trump ha presentato il progetto quadro della sua riforma fiscale.**
- **Aumenta la probabilità che la riforma fiscale sia approvata nel 2018, ma l'equilibrio tra sconti fiscali e bilancio federale è ancora da trovare**

Mercoledì a Indianapolis, **il Presidente Trump ha presentato il progetto quadro della sua riforma fiscale**, elaborato dopo mesi di trattative con i Repubblicani del Congresso. La proposta di riforma dovrà essere discussa e poi votata dal Congresso, processo che richiederà ancora dei mesi, ma che dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2018, e permettere così di aprire la campagna elettorale repubblicana con un risultato positivo. **Conseguentemente, i mercati sono tornati a prezzare il *Trump reflation trade***, e quindi a scommettere che la politica fiscale sarà in grado di prolungare la ormai longeva espansione statunitense: le *break-even inflation* sono tornate a crescere, i rendimenti a dieci anni dei titoli governativi statunitensi hanno toccato il massimo dal mese di agosto, mentre il dollaro si è apprezzato.

I punti principali della riforma presentata sono:

1. **la riduzione al 20% dell'aliquota federale sulle società**, in calo rispetto all'attuale 35%, ma meno aggressiva del 15% preannunciato dal Presidente Trump;
2. **la riduzione a tre (12-25-35%) del numero degli scaglioni fiscali dagli attuali sette (10-15-25-28-35-39.6%)**, con l'opzione di un'ulteriore aliquota massima inferiore al 39.6%, in risposta alle critiche che vedevano la riforma troppo favorevole per i più abbienti. Conseguentemente, la fascia più bassa sale dal 10% al 12% e in futuro dovranno essere specificati i livelli di reddito corrispondenti alla nuova architettura;
3. **il raddoppio della standard deduction**, cioè quella parte del reddito esentata dalle tasse, per tutti i contribuenti, insieme ad un aumento significativo del credito fiscale per i figli a carico. Sono, però, eliminate tutte le altre detrazioni legate a spese particolari, con eccezioni degli interessi sul mutuo per la casa e le donazioni;
4. **l'aliquota di imposta pari al 25% per le società pass-through**, dove il proprietario paga le imposte con le dichiarazioni dei redditi personali, al momento sono tassate con aliquote individuali in base al reddito dei proprietari (spesso pari al livello massimo, con aliquota del 39,6%);

5. la cancellazione della tassa di successione, oggi pari allo 0.02% del patrimonio ereditato;
6. l'introduzione di investimenti almeno quinquennali e di facilitazioni alla deduzione delle spese per le imprese, nonché una **tassa una tantum per il rimpatrio di profitti dall'estero**, e l'avvio di un **sistema di tassazione più territoriale**, ossia basato su imposte pagate nei paesi dove gli utili sono effettivamente generati. Non è stata più menzionata nel piano la *border adjusted tax*.

In realtà, **l'equilibrio tra sconti fiscali e bilancio federale è ancora da trovare e vi è il rischio che la nuova legge fiscale faccia aumentare il deficit**. Ad esempio, le prime stime mostrano che il costo della riduzione della aliquota societaria al 20% per dieci anni sia circa 1 trilione di dollari, ma nella proposta vi sono ancora pochi dettagli su come l'amministrazione Trump intenda coprire questo costo. E' vero che il rendimento dei titoli governativi statunitensi al 2.3% permette di indebitarsi per investire nella crescita, ma in presenza di un debito alto un'espansione permanente dei disavanzi risulta rischiosa. Il GOP guarda ad un piano fiscale che aggiunga 1.5 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni, e che porti il PIL reale degli Stati Uniti a crescere al 3% a/a, ma **il comitato per un bilancio federale responsabile ritiene che un taglio fiscale di 1,5 trilioni possa spingere il debito pubblico al 100% del PIL in un decennio (dall'attuale 77%)**.

Non è ancora definito quale sarà l'iter procedurale. I repubblicani dovranno decidere se far approvare il piano attraverso le normali procedure legislative, che richiedono l'appoggio dei democratici o attraverso uno strumento legislativo chiamato "riconciliazione", che consentirebbe ai repubblicani di approvare la legislazione fiscale al Senato con la sola maggioranza semplice (i repubblicani controllano la camera solo per un margine di 52-48). **Tuttavia il procedimento della riconciliazione richiede tagli fiscali neutrali** al disavanzo ossia compensati con entrate aggiuntive e/o tagli di spesa e vieta tagli fiscali permanenti non pagati.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: fiducia delle imprese nell'Area Euro ai massimi da dieci anni

Aumenta l'indice di fiducia economica che si attesta a settembre a 113 punti, in aumento rispetto ai 111.9 di agosto e oltre le attese degli economisti (111.8). Il sondaggio sale così ai massimi dell'ultimo decennio, grazie a un miglioramento delle valutazioni per l'attività industriale, il commercio e le costruzioni **La stima preliminare dell'inflazione dell'Area Euro si è stabilizzata sul valore di agosto (1.5%)**, leggermente al di sotto delle attese di mercato

(1.6%), mentre il tasso di inflazione *core* è sceso a 1.1% dal precedente 1.2% in agosto. Al di sotto delle attese anche l'indice di inflazione in Germania, che si conferma all'1.8% a/a in linea con il tasso di agosto.



Stati Uniti: rivista al rialzo il PIL di T2, mentre rimangono forti i segnali per gli investimenti nella seconda parte dell'anno



In agosto sorprendono al rialzo gli ordini di beni durevoli (1.7 m/m), recuperando almeno in parte l'ampia correzione di luglio: il rimbalzo è stato sostenuto da un aumento dei trasporti del 4.9%, in gran parte in conseguenza di un aumento del 44.8% degli ordini aeronautici e automobilistici. Al netto dei trasporti, la variazione degli ordini ha visto una moderazione della crescita a 0.2% m/m in agosto, in linea con le attese ma ben al di sotto del +0.8% m/m di luglio, che è stato contestualmente rivisto al rialzo da 0.6% m/m. Gli ordini nel settore trasporti sono stati sostenuti infatti dal rimbalzo dell'aeronautica civile (+44.8% m/m) e delle auto (+1.5% m/m). **Rivista al rialzo la terza e ultima stima del PIL in T2,** con un aumento del 3.1% t/t su base annua, rispetto alla precedente stima pari al +3%. Il rapporto riflette una ripresa dell'investimento privato, una variazione più robusta delle scorte, mentre conferma una crescita di 3.3% t/t per i consumi privati. L'indice Case-Shiller per i prezzi delle case nelle principali 20 aree metropolitane segna in luglio un'accelerazione superiore alle attese (0.35% m/m e 5.81% a/a). I dati dimostrano l'esistenza di una domanda robusta per le nuove case data anche la scarsa disponibilità di abitazioni disponibili sul mercato. **Influenzati dall'impatto degli uragani, le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate** questa settimana a 272 mila da 260 mila, leggermente al di sopra delle attese degli analisti. Conseguentemente la

media mobile a 4 settimane è salita a 277.750, con un incremento di 9 mila rispetto ai 268.750 della settimana precedente.

Asia: in Cina in mercato aumento i profitti industriali, in Giappone settimana ricca di dati

In agosto **i profitti industriali in Cina** sono rimbalzati al 24% a/a dopo il calo a 16.5% in luglio, guidati dall'aumento dei prezzi delle materie prime. In **Giappone**, l'indice Shoko-Chukin indice relativo alle piccole imprese è salito di 0.4 punti a 49.4 nel mese di settembre, con l'indice di previsione stabile ad un livello di 50.6. Questo suggerisce che la prossima settimana l'indagine BoJ Tankan dovrebbe essere positiva e confermare la vivacità dell'economia, nonostante l'inflazione ancora bassa. L'indice **CPI core in agosto è aumentato dello 0.7% a/a** come da attese, guidato dai prezzi dell'energia. Inoltre anche l'indice al netto di alimentari freschi e energetici aumentano di 0.2%, il più grande guadagno da gennaio. **La spesa delle famiglie in agosto è stata deludente**, con una crescita del 0.6% a/a rispetto all'1.1% previsto. Crescita moderata nei settori dell'alimentazione, delle utenze e dei trasporti, controbilanciata da notevoli riduzioni di abitazioni e mobili. Anche le vendite al dettaglio hanno avuto un andamento più moderato rispetto alle attese (2.6% a/a), stabilizzandosi a 1.7% a/a. **I dati sul mercato del lavoro di agosto confermano condizioni sottostanti restrittive**. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 2.8% come previsto, e i disoccupati totali sono scesi in termini stagionali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)